



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 37 – 22 DICEMBRE 2020

Riunione del giorno 21 dicembre 2020

**30.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI
TESSERATI:**

- **S.S. VOLLEY ACADEMY MODENA ASD** in persona del Presidente p.t.
 - **Sig. Mirco MUZZIOLI** in qualità di Presidente p.t. della società S.S. VOLLEY ACADEMY MODENA ASD
- c/o Avv. Carolina Sovera - Pec: carolina.sovera@ordineavvocatimodena.it

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente
Avv. Antonio Amato Vicepresidente
Avv. Antonio Mennuni Componente

nel procedimento disciplinare a carico di

- Soc. VOLLEY ACADEMY MODENA ASD, per la violazione degli artt.2 RAT; 1, 74, 76 Reg. Giur.; 16, n. 3 Statuto Federale per aver tesserato per la stagione sportiva 2020/2021 l'atleta Salaroli Ludovica senza averla sottoposta alla preventiva visita medica di idoneità sportiva all'esercizio della pallavolo;
- SIG. MUZZIOLI MIRCO, perché nella qualità di Presidente p.t. della società ha provveduto a tesserare, per la stagione sportiva 2020/2021, l'atleta Salaroli Ludovica senza averla sottoposta alla prescritta visita medica di idoneità sportiva, in violazione degli artt. 19 RAT; 1, 74, 75 Reg. Giur.; 16, n. 3 Statuto Federale.

OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dalla decisione adottata dall'Ufficio Tesseramento in data 07.09.2020 (prot/tess/00759/20), in virtù della quale – a seguito di esposto presentato dall'interessata - veniva revocato il tesseramento dell'atleta Ludovica Salaroli con il sodalizio Volley Academy Modena ASD in quanto perfezionatosi in assenza di valida certificazione medica di idoneità all'esercizio dello sport della pallavolo.



Ciò in quanto, in risposta alla richiesta di esibizione del certificato formulata dal citato Ufficio, il sodalizio comunicava di non essere in grado di adempiere a tale obbligo in quanto dei ladri introdottisi nel magazzino della palestra, avevano messo a soqquadro il locale e rubato materiale vario.

Unitamente al provvedimento di revoca ed in conseguenza del medesimo, l'Ufficio Tesseramento rimetteva gli atti alla Procura per quanto di competenza della stessa.

La Procura, dal canto suo, acquisita la conferma da parte del sodalizio della mancanza della certificazione medica e ritenute ultronee le giustificazioni addotte, non poteva che formalizzare il deferimento di entrambi gli incolpati dinanzi a questo Tribunale il quale fissava l'udienza di comparizione - da tenersi in modalità di videoconferenza - per il giorno 21.12.2020.

In tale udienza compariva il rappresentante della Procura il quale, illustrato il deferimento, concludeva per l'applicazione di idonea sanzione in danno di entrambi gli incolpati; per questi ultimi interveniva in forza di procura l'Avv. Sovera la quale si riportava alle deduzioni difensive già formulate, riconoscendo l'addebito e chiedendo, in caso di condanna, l'applicazione di una sanzione minima.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione, ritiene che le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento siano documentalmente provate e che la condotta contestata sia stata assunta in violazione delle norme federali in materia di tesseramento.

Al di là delle motivazioni addotte dal sodalizio a giustificazione del mancato invio del certificato medico de quo, motivazioni non sorrette da alcun elemento di prova, non idonee a fungere da scriminanti e comunque superate dal successivo riconoscimento di responsabilità, il tesseramento revocato dal competente Ufficio è infatti risultato non conforme alle norme federali ed in particolare all'art. 28 R.A.T., in quanto non corredato della certificazione medica richiesta quale presupposto essenziale ed imprescindibile. Giova ribadire che a mente dell'art. 21, comma 2, del RAT Fipav: *“il legale rappresentante dell'associato è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la*



sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)”.

Il legale rappresentante dell'associato, quindi, è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva dell'atleta ed è, nel contempo, garante nei confronti degli organi federali di tale acquisizione, tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati).

Il Tribunale, pertanto, ritenendo sussistente la violazione della normativa federale, delibera di infliggere a carico di entrambi gli incolpati le sanzioni disciplinari così come determinate nel dispositivo.

PQM

Il Tribunale delibera di infliggere:

- a carico del sig. Mirco Muzzioli. n.q. di legale rapp.te p.t. del sodalizio Volley Academy Modena ASD, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre);
- a carico del sodalizio Volley Academy Modena ASD, in persona del legale
- rapp.te p.t. la sanzione della multa di € 300,00 (300,00).

Roma, 21 dicembre 2020

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 22 dicembre 2020